

Esposto sui servizi di recupero degli animali e sulla vigilanza pubblica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Ispettorato per la funzione pubblica

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ispettoratofp@pec.governo.it

Oggetto: richiesta di verifica ispettiva sull'organizzazione e sulla vigilanza dei servizi di soccorso, recupero e custodia di animali affidati dalla Regione Toscana e dal Comune di Arezzo, con particolare riguardo alla gestione di possibili fonti di prova, alle qualifiche e ai requisiti degli operatori, agli accertamenti tecnici e alla divulgazione delle informazioni.

Il sottoscritto Marco Bruni presenta il seguente esposto.

1 Finalità della richiesta ispettiva

Chiedo che l'Ispettorato verifichi se la Regione Toscana e il Comune di Arezzo abbiano organizzato, affidato e controllato i servizi di recupero degli animali prevedendo garanzie adeguate per i casi di bracconaggio, maltrattamento, avvelenamento e altre condotte di possibile rilevanza penale. La richiesta riguarda i servizi nei quali operano ENPA e Le Impronte del Bosco, i rapporti con i veterinari e con le strutture diagnostiche, nonché le responsabilità degli uffici pubblici competenti.

Il rilievo centrale è che **l'aggiudicazione di un bando non esaurisce i doveri dell'amministrazione e non conferisce, da sola, poteri di polizia giudiziaria**. Quando un animale, una carcassa o un reperto assumono possibile valore probatorio, occorre che il servizio assicuri il tempestivo raccordo con le autorità competenti, la documentazione delle attività e la conservazione delle prove. L'appartenenza a un'associazione privata non può essere considerata titolo sufficiente per svolgere autonomamente qualsiasi operazione.

La segnalazione si colloca nelle competenze di vigilanza sul buon andamento, sull'imparzialità, sui controlli interni e sull'esercizio dei poteri disciplinari previste dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. I profili penali restano affidati all'autorità giudiziaria, alla quale ho già indirizzato, insieme al Comune e alla Regione, l'esposto del 6 ottobre 2026. L'intervento qui richiesto concerne anzitutto il funzionamento delle amministrazioni e la loro capacità di governare e controllare i servizi esternalizzati.

2 I fatti che rendono necessaria la verifica

Il 3 ottobre 2026 ArezzoInforma ha pubblicato l'articolo «L'Enpa condanna gli atti di violenza contro i lupi nell'aretino»; il 4 ottobre La Nazione ha pubblicato «Colpi di fucile ai lupi: l'Enpa condanna la violenza». I testi riprendono una comunicazione di ENPA, attribuita alla presidente della sezione aretina Alessandra Capogreco e al consiglio direttivo. Un successivo articolo di La Nazione, del 5 ottobre, reca il titolo «Due lupi uccisi con armi da fuoco, Enpa denuncia. Gli episodi a Molinelli e Pieve al Toppo».

Successivamente questa notizia sul comunicato di ENPA ha avuto diffusione nazionale.

Per Molinelli si riferisce che il 4 agosto 2026 un operatore, inviato per la segnalazione di un cane ferito, trovò un lupo con una grave lesione alla testa. L'animale fu catturato vivo e curato; secondo la comunicazione, **le visite veterinarie avrebbero accertato un colpo di arma da fuoco** alla fronte e il lupo sarebbe morto dopo quindici giorni. Il gesto viene inoltre collocato fuori dal periodo di caccia e in una zona abitata.

Per Pieve al Toppo si descrive il recupero di una carcassa, attribuendo la morte a morsi di cinghiale e riferendo la presenza di numerosi pallini nel corpo. Viene poi menzionata una lupa investita lungo la SR71, anch'essa con la presenza di pallini nel corpo. ENPA ringrazia le autorità, la Task Force regionale e i Carabinieri Forestali e comunica di avere predisposto atti per l'inoltro alla Procura.

La comunicazione rende pubblici dati su lesioni, reperti e cause di morte senza identificare i professionisti autori delle conclusioni, illustrare gli accertamenti balistici o precisare l'eventuale intervento dell'Istituto Zooprofilattico. Non consente di distinguere osservazioni degli operatori, diagnosi, risultati ufficiali e interpretazioni associative. Questi fatti, già illustrati nell'esposto allegato e nel mio comunicato del 9 ottobre, pongono un problema concreto di organizzazione, tracciabilità e controllo pubblico.

3 Gli affidamenti e il ruolo dei diversi enti

Il Comune di Arezzo ha aggiudicato a ENPA, con provvedimento n. 2059 del 28 luglio 2023, i servizi del canile e S.O.S. animali h24 per cinque anni dal 16 agosto 2023. Il capitolato distingue il soccorso agli animali non selvatici dal ritiro delle carcasse di animali d'affezione. Tale affidamento non dimostra, quindi, l'esistenza di una competenza generale di ENPA sul recupero dei lupi.

Il soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà rientra nelle competenze regionali. Nell'esposto precedente è richiamato un bando ESTAR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, comprendente un lotto per la provincia di Arezzo. Le Impronte del Bosco dichiara di occuparsi del recupero e della riabilitazione della fauna selvatica aretina, richiamando un incarico regionale alla veterinaria Gessica Senzamicì. Chiedo di ricostruire l'affidamento concretamente vigente alle date degli episodi, il contraente effettivo, i rapporti tra professionista e associazione, gli importi e i compiti previsti, compreso l'eventuale recupero delle carcasse.

Per Le Impronte del Bosco risulta inoltre una distinta convenzione con il Comune per custodia, cura e reimmissione in natura di uova, covate e piccoli di fauna selvatica, annunciata nel 2025 e richiamata pubblicamente dal Comune di Arezzo il 29 gennaio 2026. Anche questo rapporto deve essere individuato senza confonderlo con il recupero dei lupi.

Andrebbero chiariti i passaggi fra servizio comunale e regionale, gli interventi fuori dal territorio comunale e le eventuali collaborazioni fra affidatari. L'avvio dell'intervento per un presunto cane, poi riconosciuto come lupo, rende particolarmente evidente la necessità di una procedura di raccordo. La presenza di più enti e associazioni non può rendere incerta l'attribuzione dei compiti e dei controlli.

4 Qualifiche degli operatori e limiti degli incarichi

Animali vittime di condotte illecite, carcasse, proiettili, bossoli di munizioni, esche e campioni possono costituire corpo del reato o cose pertinenti al reato e rappresentare fonti di prova. La natura animale del reperto non attenua l'esigenza di preservarne integrità e provenienza. Il luogo del rinvenimento deve essere valutato anche per la presenza di tracce utili, senza identificarlo automaticamente con il luogo del ferimento.

Il soccorso e il trasporto possono essere affidati a soggetti privati; ciò che contesto è l'eventuale assimilazione di tale incarico a un'autorizzazione generale a gestire autonomamente reperti e accertamenti giudiziari. Quando si interviene nella scena di un crimine, l'operatore dovrebbe essere munito di apposite deleghe, e in questa veste devono risultare l'incarico, il soggetto che lo ha conferito e le attività consentite.

Chiedo di identificare gli operatori intervenuti e le funzioni effettivamente esercitate, distinguendo dipendenti, volontari, veterinari, eventuali guardie zoofile, ausiliari e custodi. La semplice appartenenza a ENPA o a Le Impronte del Bosco non dimostra il possesso di poteri pubblici.

Va inoltre valutato se le funzioni concretamente svolte comportino la qualifica di incaricato di pubblico servizio o, nei casi previsti, di pubblico ufficiale, con i relativi obblighi.

Il solo trasporto materiale non equivale automaticamente a possedere tali qualifiche, ma; la rimozione di cose pertinenti al reato, identificazione, documentazione, custodia e attività tecniche richiedono invece una valutazione puntuale sulla effettiva figura dell'operatore. Devono essere individuati i soggetti ai quali gli operatori rispondono, le forme di controllo e i meccanismi di contestazione degli inadempimenti, ferme le responsabilità civili, professionali e penali eventualmente ravvisabili.

Il carattere volontario o associativo dell'attività non costituisce un esonero, soprattutto se interviene la corresponsione di compensi, anche a titolo di rimborso spese.

5 Requisiti personali e controlli sui precedenti penali

Chiedo espressamente di verificare **se e da chi siano stati controllati i precedenti penali degli operatori effettivamente impiegati**, nei limiti in cui siano giuridicamente rilevanti per gli incarichi svolti, e quali requisiti di idoneità, affidabilità e formazione siano stati richiesti per maneggiare possibili fonti di prova.

La verifica dei requisiti dell'associazione affidataria e dei soggetti rilevanti per l'aggiudicazione non coincide necessariamente con quella dei singoli operatori. Occorre accertare se gli enti conoscano i nominativi di chi accede ad animali, carcasse, reperti e informazioni, se autorizzino sostituzioni o collaborazioni e se controllino la permanenza dei requisiti previsti. Per eventuali custodi di beni sequestrati assumono rilievo anche le condizioni di idoneità richiamate dall'articolo 259 del codice di procedura penale.

Non attribuisco precedenti penali a persone determinate né presuppongo un obbligo indiscriminato di assenza di qualsiasi condanna. Chiedo che siano documentati i controlli consentiti e dovuti per ciascun ruolo, le eventuali cause ostative e le valutazioni compiute. L'esito deve essere verificato dagli uffici competenti nel rispetto della disciplina sui dati giudiziari.

6 Atti di servizio e conservazione delle fonti di prova

Gli operatori redigono atti? Relazionano sul proprio operato? A chi trasmettono la documentazione e chi la controlla? Chiedo che questi interrogativi ricevano una risposta attraverso l'esame dei documenti prodotti per gli episodi descritti e delle prescrizioni imposte dagli enti affidanti.

Devono poter essere ricostruiti chiamata e ordine di intervento, data e luogo del rinvenimento, identità degli operatori, condizioni dell'animale, osservazioni compiute, fotografie, trattamenti effettuati, trasferimenti e destinatari delle consegne. Occorre distinguere i rapporti di servizio dagli eventuali verbali

di polizia giudiziaria, dai referti e dalle relazioni tecniche, individuando sottoscrittori, tempi di redazione, protocollazione e conservazione.

La verifica deve comprendere la catena di custodia, cioè la possibilità di ricostruire ogni passaggio dell'animale, della carcassa e dei reperti: chi li abbia detenuti, per quanto tempo, dove e per quale attività. Sono rilevanti idoneità e pulizia dei mezzi, contenitori e strumenti, conservazione adeguata, separazione dei reperti, identificazione dei campioni, accessi ai locali e modalità di consegna ai laboratori. **Il trasporto su mezzi dei quali non sia documentata l'idoneità o la precedente utilizzazione può porre problemi di contaminazione; si tratta di un rischio da verificare, non della descrizione di un fatto già accertato nei casi in esame.**

Vanno ricostruiti eventuali prelievi o estrazioni di pallini e proiettili, la loro collocazione originaria e la successiva destinazione, nonché chi abbia deciso restituzione, smaltimento o distruzione dei materiali. Ove sia intervenuto un sequestro, devono risultare i relativi provvedimenti e le modalità di custodia. L'eventuale assenza di sequestro non elimina l'esigenza di documentare quanto acquisito e preservarlo per le valutazioni dell'autorità. Non affermo che vi siano state manomissioni: contesto che non siano chiaramente riconoscibili le garanzie che dovrebbero prevenirle e renderle rilevabili.

7 Titolo degli esami e attendibilità delle conclusioni tecniche

Chiedo di accertare chi abbia disposto ed eseguito visite, radiografie, necroscopie, prelievi ed eventuali esami balistici, con quali qualifiche, presso quali strutture e nell'ambito di quale incarico. Occorre identificare i veterinari di ENPA, quelli eventualmente incaricati da Le Impronte del Bosco o dalla Regione, i sanitari pubblici e gli eventuali laboratori coinvolti, distinguendone le responsabilità, anche sotto il potenziale conflitto di interesse, per la scelta degli ambulatori in cui effettuare le cure degli animali recuperati.

Ovviamente le cure urgenti all'animale vivo devono essere assicurate e valutate con assoluta priorità. Diversa è la questione degli esami destinati a ricostruire un possibile reato, soprattutto quando modificano o consumano il materiale e possono compromettere successive verifiche. Per tali attività chiedo di accertare il raccordo con polizia giudiziaria e Procura e il rispetto, ove applicabili, delle garanzie previste per gli accertamenti tecnici, anche non ripetibili.

L'incarico assistenziale non risolve automaticamente ogni questione sul titolo e sulle modalità dell'accertamento.

Un punto centrale riguarda l'attribuzione delle lesioni ad armi da fuoco, citate nel comunicato.

Quali reperti e riscontri sostengono tale conclusione? Sono stati recuperati proiettili o rilevati soltanto corpi estranei? Sono state valutate armi ad aria compressa, precompressa o a gas compressi, comprese quelle di libera vendita nei limiti di legge?

La diversa classificazione dell'arma non renderebbe lecito un ferimento illecito, ma può incidere sull'identificazione del mezzo e dell'autore. La specificazione «colpi da arma da fuoco» nel titolo giornalistico va distinta dalle conclusioni effettivamente formulate dai tecnici e da ENPA.

Per i pallini presenti negli altri animali, occorre distinguere la localizzazione nei tessuti, anche come esito di lesioni pregresse, o dalla presenza nel tratto digerente. Va chiarito se sia stata considerata l'eventuale ingestione attraverso prede o resti di animali contenenti munizionamento derivante anche da attività venatoria lecita. Sono ipotesi da valutare tecnicamente, non spiegazioni alternative già dimostrate. Analoga precisione è necessaria per l'epoca delle lesioni, il loro contributo alla morte e l'attribuzione del decesso a morsi di cinghiale o investimento.

La data e il luogo del recupero non dimostrano da soli quando e dove sia avvenuto il ferimento, né consentono automaticamente di collocarlo fuori dalla stagione venatoria o in una zona abitata.

L'approccio demagogico diventa evidente anche in relazione all'accostamento dell'atto criminale, in relazione all'attività venatoria, per sua natura assolutamente disgiunta dal ferimento e/o uccisione di lupi o altra fauna protetta o non cacciabile.

Rappresento inoltre che tale accostamento non è neppure suffragato dai fatti, perché alcuni tipi di attività venatoria si svolgono durante tutto l'anno, al pari delle attività di intervento per il contenimento dei danni causati dai selvatici e animali cosiddetti nocivi.

Gli articoli non danno riscontro di esami balistici: ciò non prova che non siano stati eseguiti, ma rende necessario verificare il fondamento della certezza espressa. **Un'attribuzione presentata come definitiva senza adeguati riscontri denoterebbe una superficialità rilevante per un servizio pubblico e potrebbe indirizzare impropriamente l'opinione pubblica e pregiudicare gli accertamenti.**

8 Riservatezza e passaggio delle informazioni

Per una corretta gestione di un servizio pubblico, sarebbe opportuno ricostruire il percorso dei dati dal recupero alla comunicazione pubblica: chi abbia redatto i referti, chi li abbia ricevuti, chi ne abbia consentito l'accesso a ENPA e chi abbia predisposto e approvato il comunicato. Se il recupero o gli esami sono stati svolti da Le Impronte del Bosco, da professionisti esterni o da strutture pubbliche, occorre individuare il titolo della successiva trasmissione all'associazione.

L'intervento dell'Istituto Zooprofilattico, che dovrebbe essere l'ente preposto agli accertamenti, non è dichiarato negli articoli e resta da accertare. Qualora vi sia stato, occorre verificare: committente, quesiti, materiali ricevuti, destinatari degli esiti e vincoli comunicati. La consegna legittima di un referto a un soggetto coinvolto nel servizio non comporta automaticamente la facoltà di pubblicarlo. **Se l'Istituto non è intervenuto, devono essere identificati i professionisti e le strutture dai quali provengono le conclusioni divulgate.**

Vanno distinti segreto investigativo, riservatezza del servizio, obblighi contrattuali e doveri professionali. La rilevanza penale di un episodio non rende segreta qualsiasi notizia; tuttavia, l'acquisizione di dati durante un servizio affidato da un ente pubblico non ne consente un uso associativo indiscriminato.

Per i veterinari rilevano anche i doveri di indipendenza e riservatezza previsti dal codice deontologico, comprese le eccezioni per gli interessi tutelati dall'ordinamento. Occorre verificare se la divulgazione rispondesse a tali esigenze e rispettasse i vincoli applicabili.

La pubblicazione di luoghi, tempi, lesioni e risultati può informare l'autore del fatto che l'animale è stato ritrovato e che esistono elementi utilizzabili nelle indagini. Chi non sa se la carcassa sia stata recuperata o consumata da necrofagi potrebbe così essere messo sull'avviso e indotto a occultare armi o munizioni, anche simulandone lo smarrimento o il furto, o a far scomparire altri elementi utili.

Chiedo di valutare questo rischio e l'eventuale concreto pregiudizio, senza darlo per già dimostrato. Le regole di comunicazione devono essere verificate anche sotto questo profilo.

9 Tempestività delle segnalazioni alle autorità

L'intervento di Molinelli risale al 4 agosto, mentre il comunicato ripreso ai primi di ottobre riferisce di atti predisposti per l'inoltro alla Procura. Occorre ricostruire quando furono riconosciute le lesioni sospette, quando furono informate polizia giudiziaria e autorità giudiziaria e da chi, acquisendo i riscontri delle trasmissioni. Il richiamo di ottobre potrebbe riferirsi a una prima segnalazione o a integrazioni: questa distinzione è dirimente ai fini delle attività in ambito giudiziario.

Per chi rivesta le relative qualifiche, l'articolo 331 del codice di procedura penale prevede la denuncia senza ritardo dei reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. Vanno verificati anche gli eventuali obblighi di referto e le altre comunicazioni applicabili ai

sanitari. **L'informazione alle autorità non può essere sostituita dalla comunicazione alla stampa né rinviata per attendere la definizione di una strategia associativa.**

10 Imparzialità e utilizzo associativo di un servizio pubblico

Pongo espressamente la questione della terzietà degli operatori appartenenti ad associazioni animaliste con posizioni contrarie alla caccia, quando trattano animali feriti da proiettili e divulgano le relative conclusioni. Tali orientamenti rendono necessario verificare come gli enti assicurino che convinzioni e finalità associative non condizionino raccolta dei reperti, valutazioni tecniche e comunicazione. L'appartenenza associativa o la contrarietà alla caccia non determinano, da sole, un'incompatibilità giuridica: la verifica deve riguardare comportamenti, interessi concretamente interferenti e garanzie di indipendenza.

La sequenza comunicativa «pallini, armi, cacciatori» rischia di attribuire implicitamente responsabilità a una categoria prima dell'identificazione del mezzo lesivo e dell'autore. Chiedo di valutare se il servizio e i dati acquisiti siano stati utilizzati per una rappresentazione ideologica dei fatti.

Mantengo una valutazione fortemente critica dell'uso pubblico delle informazioni compiuto da ENPA. **Anche chi sostiene la gestione dei grandi carnivori o subisce danni da predazione ha diritto a chiedere controlli e trasparenza.** La reputazione di un'associazione e il consenso mediatico alle sue finalità non possono attenuare le verifiche; il timore di reazioni polemiche non dovrebbe scoraggiare domande legittime sull'operato di soggetti finanziati dalla pubblica amministrazione.

11 Animali domestici e sospetti avvelenamenti

La verifica deve comprendere anche gli animali domestici e d'affezione. Cani e gatti possono essere vittime di avvelenamento, colpi d'arma, maltrattamento o uccisione; i relativi servizi comunali devono quindi prevedere il riconoscimento delle situazioni sospette, il coinvolgimento dei soggetti competenti e la conservazione di quanto possa servire agli accertamenti.

Neppure la morte per investimento esclude la necessità di valutare eventuali ulteriori condotte illecite o lesioni precedenti.

Le considerazioni sul personale incaricato della raccolta e recupero di animali selvatici protetti, si applicano anche al servizio prestato per i domestici, laddove evidenzino la possibile commissione di reati.

12 Vigilanza pubblica e verifiche richieste

I fatti esposti evidenziano, a mio giudizio, un assetto nel quale **non risulta assicurata l'applicazione di protocolli compatibili con la gestione di possibili fonti di prova e con le esigenze degli accertamenti giudiziari.** La divulgazione di informazioni tecniche e l'incertezza sui ruoli costituiscono criticità concrete.

L'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 prevede l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta ai collaboratori e ai collaboratori dei fornitori di servizi, mediante apposite disposizioni contrattuali. Chiedo di verificare il recepimento di tali obblighi negli affidamenti interessati, insieme alle regole su riservatezza, imparzialità, conflitti di interessi e conseguenze delle violazioni.

La Regione e il Comune devono rendere riconoscibili gli uffici responsabili dell'affidamento e della sua esecuzione, gli eventuali responsabili del procedimento o del progetto e direttori dell'esecuzione, secondo la disciplina applicabile, nonché i controlli esercitati. **Il pagamento con denaro pubblico richiede verifica delle prestazioni, rendicontazione e riscontro delle anomalie.** Il richiamo all'autonomia delle associazioni non esaurisce i compiti degli enti; analogamente, il rinvio di ENPA ai veterinari, dei veterinari ai laboratori o degli altri soggetti al solo recupero non chiarisce le responsabilità dei singoli passaggi.

Chiedo pertanto all'Ispettorato, nell'ambito delle proprie attribuzioni:

1. di acquisire dagli enti gli affidamenti, i capitolati, le convenzioni e le istruzioni applicabili, ricostruendo competenze, contraenti, importi e rapporti fra Regione Toscana, Comune di Arezzo, ESTAR, servizi sanitari e soggetti esecutori;
2. di verificare identificazione, incarichi, qualifiche, formazione e requisiti degli operatori, compresi i controlli sui precedenti penali e sulle cause ostative rilevanti per i ruoli concretamente svolti;
3. di esaminare, nei limiti consentiti dalle esigenze investigative, rapporti di intervento, relazioni, consegne, registri e documenti tecnici dei casi segnalati, accertando tracciabilità dei reperti, titolo degli esami e raccordo con le autorità competenti;
4. di ricostruire tempi e destinatari delle segnalazioni, provenienza dei dati diffusi da ENPA, autorizzazioni alla loro circolazione e regole applicate alla comunicazione esterna;
5. di verificare le garanzie di imparzialità, la gestione degli eventuali conflitti di interessi e la distinzione fra esecuzione del servizio pubblico e iniziative associative;
6. di accertare quali controlli siano stati svolti dagli uffici pubblici, quali rilievi siano stati formulati e quali iniziative correttive, contrattuali o disciplinari di competenza siano state valutate, estendendo l'esame ai servizi per gli animali domestici e ai sospetti avvelenamenti.

Rimetto all'Ispettorato la scelta degli strumenti istruttori e delle eventuali iniziative ispettive, nonché la valutazione di possibili carenze organizzative, omissioni di vigilanza e responsabilità dei funzionari competenti. Ove emergano profili estranei alle sue attribuzioni, chiedo che siano trasmessi agli organi competenti, dando comunicazione dell'inoltro nei limiti consentiti. La richiesta non presuppone responsabilità penali o danni erariali già accertati.

Chiedo riscontro sulla presa in carico e sugli esiti comunicabili della verifica alla PEC sopra indicata. Resto disponibile a fornire chiarimenti. **L'obiettivo è che il soccorso e la tutela degli animali siano accompagnati da responsabilità identificabili, controlli effettivi e piena salvaguardia degli accertamenti e la loro imparzialità.**

Arezzo, 12 ottobre 2026

Marco Bruni

Firmato digitalmente

Allegati

1. Esposto del 6 ottobre 2026 indirizzato alla Procura della Repubblica di Arezzo, al Comune di Arezzo e alla Regione Toscana, file «Esposto Comune Regione Procura(1).pdf».